

Il Consiglio di Stato

Signor Consigliere federale
Ueli Maurer
Direttore del Dipartimento federale
delle finanze
Bundesgasse 3
3003 Berna

*Invio per posta elettronica:
vernehmlassungen@estv.admin.ch*

Procedura di consultazione concernente la Legge federale sulle tasse di bollo (attuazione della mozione Abate 13.4253)

Signor Consigliere federale,

facciamo riferimento alla consultazione indicata a margine e, ringraziandola per l'opportunità che ci viene offerta, con la presente ci permettiamo di formulare le nostre osservazioni in merito.

Le finalità dell'avamprogetto oggetto di consultazione sono, a nostro avviso, da valutare in maniera positiva.

Il nuovo art. 19 capoverso 2 della legge del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB) prevede di introdurre, - per le fiduciarie statiche italiane così come per gli altri amministratori patrimoniali svizzeri ed esteri ad esse equiparabili - un'ulteriore esenzione fiscale riguardante la tassa di negoziazione, esenzione che permetterà così di eliminare il plurimo assoggettamento a cui sono attualmente soggette le operazioni di vendita gestite da questa tipologia di istituti fiduciari. Infatti, secondo l'odierno ordinamento fiscale, la tassa di negoziazione è dovuta all'atto del formale trasferimento del titolo dal deposito del cliente a quello della fiduciaria statica per poi essere di nuovo intimata al momento in cui avviene l'atto di cessione dal deposito della fiduciaria statica all'acquirente finale.

Questo duplice assoggettamento alla tassa di negoziazione rappresenta un notevole svantaggio competitivo per la piazza finanziaria svizzera ed in particolar modo per quella ticinese. Ciò è ancora più evidente se consideriamo che - nel contesto dei

passati condoni fiscali italiani (scudi fiscali) - la regolarizzazione dei patrimoni, ed il conseguente cosiddetto "rimpatrio giuridico" poteva avvenire tramite l'intestazione fiduciaria dei beni alla fiduciaria statica italiana. L'istituto della fiduciaria statica italiana ha quindi permesso di poter mantenere la gestione dei beni in Svizzera.

Va però aggiunto che se il cliente italiano avesse deciso di affidare la gestione del proprio deposito ad un istituto di credito estero, egli non avrebbe dovuto sopportare alcuna tassa di negoziazione: una situazione che evidenzia in maniera chiara la distorsione del sistema attualmente in vigore.


Anche il Cantone Ticino condivide le osservazioni della Conferenza dei Direttori cantonali delle Finanze, esposte nella lettera del 1°luglio 2016, e ritiene che i minori introiti di 10 milioni per la Confederazione saranno, in futuro, compensati dal maggior gettito fiscale generato dall'eliminazione di questo svantaggio competitivo per tutta la piazza finanziaria svizzera.


Tenuto conto di tutto quanto sopra e considerando il vantaggio che questa nuova disposizione porterà alla piazza finanziaria svizzera e ticinese lo scrivente Consiglio di Stato sostiene la proposta di avamprogetto concernente la legge federale sulle tasse di bollo (attuazione della mozione Abate 13.4253).

Per qualsiasi approfondimento o chiarimento in merito a quanto sopra rimandiamo a Sua totale disposizione.

Vogliate gradire, Signor Consigliere federale, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO:

Il Presidente:

P. Beltraminelli

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia per conoscenza a:

Divisione delle contribuzioni (dfe-dc@ti.ch)

Deputazione ticinese alle Camere federali (francesco.quattrini@ti.ch;
renata.gottardi@ti.ch; sara.guerra@ti.ch)

Pubblicazione in internet